

Lasciate
certificazioni deposito
ricevuto € 3,54

deposito

STUDIO LEGALE BONGIORNO

Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 - 00186 Roma - tel. 06 68891168 fax 06 68130448

segreteria@studiolegalebongiorno.it

14/15 

**Suprema Corte di Cassazione
Sezione V Penale**

**Ill.mo Signor
Procuratore Generale presso la
Suprema Corte di Cassazione
Dott. Mario Pinelli**

Proc. pen. 32598/14 R.G. Cass

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
V. Sezione Penale

Depositato / Addebito
oggi... 14/15 da avv. Massimo
Puliti tit. ord. sec. R1

IL CANCELLIERE
dott. Maria Cristina D'Angelo

A 2827

**ISTANZA
(ART. 624 BIS C.P.P.)**

Nell'interesse di Raffaele Sollecito, nato a Bari il 26 marzo 1984, definitivamente prosciolto da tutte le accuse con sentenza di annullamento senza rinvio del 27 marzo 2015 (Ric. Gen. Cass. n. 32598/2014), si espone e chiede quanto segue.

Si premette che in data 30 gennaio 2014 la Corte d'Appello di Firenze aveva applicato a Raffaele Sollecito la misura coercitiva del divieto di espatrio, con la prescrizione di non allontanarsi dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del Giudice e con conseguente ritiro del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio (all. 1).

Come noto, in data 27 marzo 2015, la V Penale Sezione della Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna impugnata - emessa in data 30 gennaio 2014 dalla Corte D'Assise D'Appello di Firenze, in veste di Giudice di rinvio - con la seguente formula: "Visto l'art. 620 lett. A) c.p.p. annulla la sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo B) della rubrica per essere il reato estinto per prescrizione; visti gli artt. 620 lett. L) e 530, comma 2, c.p.p., esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. in relazione al delitto di calunnia, annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine ai

STUDIO LEGALE BONGIORNO

Piazza San Lorenzo in Lucina, 26 - 00186 Roma - tel. 06 68891168 fax: 06 68130448

segreteria@studiolegalebongiorno.it

reati di cui ai capi A), D) ed E) della rubrica per non avere i ricorrenti commesso il fatto; ridetermina la pena inflitta alla ricorrente Amanda Marie Knox per il delitto di calunnia in anni tre di reclusione” (all. 2).

Si fa presente che, alla luce della sentenza assolutoria, Raffaele Sollecito ha interesse ad ottenere la restituzione dei documenti sequestrati dall’A.G. in forza dell’ordinanza cautelare del 30 gennaio 2014.

Sebbene il dispositivo di proscioglimento nulla disponga in ordine alla misura in atto, per effetto della pronuncia assolutoria è pacifico ed indubitabile che essa abbia perso efficacia ai sensi dell’art. 300, comma 1, c.p.p.

Peraltro, trattandosi di misura applicata contestualmente alla sentenza di condanna pronunciata in grado di appello (nel giudizio di rinvio), è da ritenersi applicabile l’art. 624 bis c.p.p., a norma del quale la Corte di Cassazione dispone la cessazione dell’efficacia della misura cautelare personale.

Detta caducazione va, infatti, ordinata dalla Corte nei confronti delle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell’ipotesi che l’annullamento della sentenza di appello venga disposto senza rinvio (in tal senso: Cass., Sez. III, 1° ottobre 2014, n. 45458, Rv. 260965; conf. a Cass., Sez. III, 1° febbraio 2002, n. 10156, Rv. 221113).

L’art. 626 c.p.p. affida, poi, al Procuratore Generale presso la Suprema Corte il compito di adottare i provvedimenti esecutivi relativi alla libertà personale dell’imputato che si rendano necessari in seguito alla pronuncia di annullamento della Cassazione.

In considerazione di quanto sopra esposto, si avanza rispettosa istanza, affinché la Suprema Corte disponga – ove non abbia già provveduto in tal senso – la cessazione della misura del divieto di espatrio, in forza della menzionata pronuncia assolutoria.

Con osservanza,

Roma, 31 marzo 2015

Avv. Luca Maori

Avv. Giulia Bongiorno

